



# Progetto di adeguamento della prassi revLIVA

---

## Tema: Prestazioni escluse dall'imposta (fondazioni d'investimento)

Info IVA 04 Oggetto dell'imposta nonché  
Info IVA 14 concernente il settore Finanza

### Osservazione:

Progetto del 17.06.2024 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

### I testi della prassi attuale sono disponibili ai link seguenti:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/04/6-6.20>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14>

### Abbreviazioni

revLIVA = Legge sull'IVA parzialmente riveduta

OFond = Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (RS 831.403.2)

LPP = Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)

OPP 2 = Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)

Ulteriori [abbreviazioni e acronimi](#)

### Adeguamenti dovuti alla revisione della LIVA

- Art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. g revLIVA: conformemente alla proposta del 24 gennaio 2021 presentata in seno al Consiglio nazionale, per quel che concerne la gestione e l'offerta di gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento, è stata introdotta una nuova esclusione dall'imposta. Da ora in poi saranno esclusi dall'imposta l'offerta di gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale e la vecchiaia (LPP) e la gestione di gruppi d'investimento ai sensi della LPP da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti.

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono ~~evidenziati in rosso e stralciati~~.



## Info IVA 04 Oggetto dell'imposta

### 6.20 Mercato monetario e dei capitali

#### (art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA)

Sono escluse dall'imposta le seguenti prestazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali:


- le operazioni di credito (concessione e mediazione di crediti, nonché gestione di crediti) da parte di chi li ha concessi;
- la mediazione e l'assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie;
- la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi;
- le prestazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi e ai conti correnti;
- le prestazioni, compresa la mediazione, relative ai pagamenti e alle girate;
- le prestazioni, compresa la mediazione, relative ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali;
- le prestazioni, compresa la mediazione, relative a mezzi legali di pagamento (divise, monete, banconote) utilizzati come tali;
- le prestazioni, compresa la mediazione, relative a titoli, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni;
- l'offerta di quote e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31) e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della Licol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari;
- l'offerta di gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) e la gestione di gruppi d'investimento ai sensi della LPP da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, delle banche depositarie e dei loro mandatari.


 In virtù dell'[articolo 22 capoverso 2 lettera a LIVA](#) non è possibile optare per l'imposizione di tali prestazioni; ciò si ripercuote sull'applicazione della regola combinatoria ( [cifra 4.2.1.3](#)).

Sono invece imponibili:

- le prestazioni di gestione patrimoniale e delle operazioni d'incasso (ad es. gestione di portafoglio e ~~asset management~~ di attivi, consulenza sugli investimenti, operazioni di deposito, investimenti fiduciari);
- la presa in consegna e la custodia di valori-oggetti di valore che di regola non necessitano di essere amministrati;
- l'apporto di potenziali clienti (cosiddetto *finder's fee*);
- la locazione di cassette di sicurezza;
- la consulenza ai clienti (ad es. riguardo a questioni fiscali, giuridiche o economiche, durante la costituzione o l'assunzione di imprese, creazione di fondazioni di famiglia);
- il rilascio di informazioni;
- le operazioni fiduciarie;
- la tenuta ~~della contabilità~~ dei conti;
- la gestione di crediti, senza esserne i datori-finanziatori (creditori);
- la fornitura e la mediazione relativa a forniture di metalli preziosi e medaglie, nonché di banconote e monete non utilizzate come mezzo legale di pagamento;
- la consegna o la mediazione relativa a documenti non classificati come titoli (ad es. biglietti d'ingresso, titoli di viaggio, biglietti di parcheggio, biglietti della lotteria).

 Per ulteriori informazioni in merito vedi l'[info IVA concernente il settore Finanza](#).

 La vendita di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, certificati e attestati analoghi non è considerata una prestazione esclusa dall'imposta nel settore del mercato monetario e dei capitali, bensì una prestazione di servizi imponibile ai sensi dell'[articolo 3 lettera e LIVA](#), il cui luogo è definito all'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#).

**Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025** (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

## Info IVA 14 concernente il settore Finanza

### 2 Principi generali

#### 2.1 Controprestazioni derivanti da prestazioni di servizi e forniture

##### 2.1.4 Prestazioni di servizi escluse dall'imposta


###### 2.1.4.1 In generale

Le prestazioni di servizi escluse dall'imposta – **senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente** ([art. 29 cpv. 1 LIVA](#)) – in particolare **nel settore del mercato monetario e dei capitali** sono enumerate **esaustivamente** nell'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettere a–fg LIVA](#) come segue:

- a. La concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi.
- b. La mediazione e l'assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi.
- c. Le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è **invece imponibile** il recupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d'incasso).
- d. Le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono **invece imponibili** i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento.
- e. Le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono **invece imponibili** la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari.
- f. L'offerta di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e la gestione di investimenti collettivi di capitale secondo la LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol o alla legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi); l'offerta di quote e la gestione

delle società di investimento a capitale fisso (SICAF) ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e.

- g. L'offerta di gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale e la vecchiaia (LPP) e la gestione di gruppi d'investimento ai sensi della LPP da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti.

 Per le prestazioni di servizi nel settore del mercato monetario e dei capitali di cui all'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 LIVA](#) l'opzione per l'imposizione è sempre preclusa ([art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA](#)).

Fatto salvo l'[articolo 21 capoverso 4 LIVA](#), l'esclusione dall'imposta di una prestazione menzionata nell'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#) si determina esclusivamente **in funzione del contenuto della stessa**, a prescindere da chi la esegue e la riceve ([art. 21 cpv. 3 LIVA](#)).

Le summenzionate operazioni/prestazioni (escluse dall'imposta) sono considerate prestazioni escluse dall'imposta e non prestazioni preliminari (imponibili) se sono eseguite al destinatario (cliente) non dal suo contraente (mandatario, di regola una banca), bensì da un **terzo** (ad es. filiale di una banca o stabilimento d'impresa estero di una banca). Tali prestazioni delegate devono costituire un tutto autonomo che adempie le condizioni specifiche e le caratteristiche di una prestazione esclusa dall'imposta nel settore del mercato monetario e dei capitali.

#### **Esempio 1**


*Dopo averle reso possibile l'accesso a determinate informazioni (conti dei clienti) della sua memoria centrale, la banca B affida alla sua filiale F l'esecuzione complessiva ~~degli~~ di tutti gli ordini di pagamento conferite dai clienti.*

*Anche se la banca B la rifattura ai suoi clienti, tale prestazione rimane esclusa dall'imposta. Rimangono pertanto escluse dall'imposta sia la controprestazione che la banca B riceve dai suoi clienti sia la controprestazione che la filiale F riceve dalla banca B per le prestazioni descritte in precedenza.*

#### **Esempio 2**

*La banca B ha delegato le sue attività commerciali alla società S. Gli ordini dei clienti della banca B sono trasmessi direttamente alla società S, la quale esegue e organizza le transazioni (acquisto/vendita) in borsa/fuoriborsa.*

*Se la banca B si limita a prelevare dai suoi clienti un margine di guadagno sulle spese e non aggiunge nulla alle prestazioni commerciali della società S, le prestazioni della società S sono escluse dall'imposta ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA](#).*

*Questo criterio vale anche quando la banca B conteggia ai suoi clienti un pacchetto di prestazioni ( [cifra 5.5; all in fee](#)) ~~sotto forma~~ in cambio di una controprestazione complessiva.*

#### **Esempio 3**

*La banca B ha affidato il suo intero sistema d'informazione azionario alla società S. La banca B utilizza i dati che le sono forniti sia per scopi propri sia per i suoi clienti.*

*La prestazione della società S soggiace all'IVA all'aliquota normale, dato che il sistema d'informazione azionario rappresenta unicamente una parte dell'attività commerciale della banca B.*

Le altre prestazioni escluse dall'imposta sono enumerate nell'elenco delle prestazioni escluse dall'imposta ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#) (ad es. prestazioni di assicurazione, vendita, locazione e affitto di immobili senza opzione).

**Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025** (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

## 5 Particolarità

### 5.3 Istituti di previdenza

#### 5.3.1 Prestazioni degli istituti di previdenza

Gli istituti di previdenza sono istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale o che servono alla previdenza professionale, purché siano esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali conformemente all'articolo 80 capoverso 2 LPP. Si tratta segnatamente degli istituti seguenti:

- istituti di previdenza (cassa pensioni);
- istituti ausiliari secondo la LPP (fondazioni d'investimento, istituti collettori, fondi di garanzia);
- fondazioni di libero passaggio;
- fondazioni del pilastro 3a;
- fondi padronali di previdenza e fondazioni di finanziamento di cui all'articolo 89a capoverso 7 CC.


Le prestazioni degli istituti di previdenza ~~ineriscono all'~~[rientrano nell'articolo 21 capoverso 2 numero numeri 18 lettere b e c e 19 lettera g LIVA](#) e sono quindi escluse dall'imposta.

**Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025** (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

#### 5.3.2 Prestazioni di servizi bancarie a questi istituti di previdenza

Non sono per contro escluse dall'imposta le prestazioni di principio imponibili che segnatamente le banche rendono, a titolo oneroso o nell'ambito di operazioni di scambio e/o compensazione, agli istituti di previdenza menzionati alla [cifra 5.3.1](#) (ad es. tenuta di un deposito di titoli o l'assunzione dell'asset management).

 Alle prestazioni effettuate a fondazioni d'investimento si applica una regolamentazione speciale ([cifra 5.3.4](#)).

 L'[info IVA Base di calcolo e aliquote d'imposta](#) contiene informazioni sulle prestazioni a istituti di previdenza, con i quali esiste una relazione economica, contrattuale o personale particolarmente stretta, purché non siano esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

#### 5.3.3 Distribuzione di quote e conclusione di contratti di previdenza

Le indennità che gli istituti di previdenza ([cifra 5.3.1](#)) versano ai soggetti incaricati della distribuzione delle quote o della conclusione di contratti di previdenza sono considerate controprestazioni derivanti dall'attività di intermediario d'assicurazione. Queste controprestazioni sono escluse dall'imposta ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA](#).

Ne fanno parte, tra l'altro, l'assistenza ai nuovi e vecchi aderenti alla fondazione (cura del portafoglio) nonché le attività in relazione con le mutate esigenze della clientela, che comportano una distribuzione di quote ulteriori o un aumento del volume dei premi (🔗 [info IVA concernente il settore Assicurazioni](#)).

Le indennità possono consistere in provvigioni per affari conclusi, provvigioni per la cura del portafoglio ecc. L'esistenza di una prestazione esclusa dall'imposta derivante dall'attività di agente o di intermediario d'assicurazione deve potere essere comprovata.

### **5.3.4 Fondazioni d'investimento**

Conformemente all'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera g LIVA, l'offerta di gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento ai sensi della LPP e la gestione di gruppi d'investimento ai sensi della LPP da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, delle banche depositarie e dei loro mandatari sono escluse dall'imposta.

Secondo l'articolo 53i capoverso 2 LPP il patrimonio d'investimento di una fondazione d'investimento è composto da mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento.

Si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali le fondazioni d'investimento possono, ai sensi dell'articolo 53k lettera c LPP in combinato disposto con l'articolo 7 OFond in combinato disposto con l'articolo 48f capoverso 4 lettere a-j OPP 2 e l'articolo 12 OFond delegare compiti nel campo dell'offerta e della gestione di gruppi d'investimento. La prova dell'attribuzione dell'incarico spetta al mandatario. Si raccomanda di conferire l'incarico in forma scritta.

Secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera g LIVA, le prestazioni in linea di principio imponibili che segnatamente le banche rendono a titolo oneroso, ad esempio la tenuta di un deposito di titoli o l'assunzione dell'asset management, sono escluse dall'imposta. La fondazione d'investimento o il gruppo d'investimento devono essere indicati chiaramente sulla fattura.

Non sono escluse dall'imposta ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera g LIVA la gestione del patrimonio di base della fondazione d'investimento o le persone incaricate della gestione. Se queste prestazioni sono fornite da un'assicurazione sociale, occorre esaminare l'esclusione dall'imposta ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 18 lettera c primo trattino LIVA (🔗 [info IVA Oggetto dell'imposta](#)).


**Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025** (riguardo all'applicabilità temporale, 🔗 [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

## 6 Elenco delle prestazioni

Settori d'attività:  [Indice delle materie \(cifre 6.1–6.5\)](#)

Descrizioni di nozioni di singole prestazioni bancarie:  [cifra 6.6](#)

### Spiegazione delle abbreviazioni utilizzate

**CH** = Il luogo della prestazione di servizi si situa sul **territorio svizzero** ( [cifra 2.1.3](#)), se

- il destinatario ha la sede della sua attività economica o il suo domicilio sul territorio svizzero (principio del luogo del destinatario); o
- il fondo si trova sul territorio svizzero (principio del luogo del fondo).

**E** = Il luogo della prestazione di servizi si situa all'**estero** ( [cifra 2.1.3](#)), se

- il destinatario ha la sede della sua attività economica o il suo domicilio all'estero (principio del luogo del destinatario); o
- il fondo si trova all'estero (principio del luogo del fondo).

**I** = **IVA** sulla cifra d'affari

**D** = **Deduzione dell'imposta precedente**

**S** = **Si**

**S\*** = Esente da imposta in presenza di un documento comprovante l'esportazione (ad es. documento d'esportazione rilasciato dall'UDSC)

**N** = **No**

(\*) Se le prestazioni riportate nell'elenco delle prestazioni sono **forniture**, la base del trattamento fiscale sarà spiegato in modo specifico

### Designazione del genere della prestazione e della controprestazione

Qui di seguito saranno utilizzate le designazioni usuali delle prestazioni e delle controprestazioni. Le designazioni possono divergere e cambiare con il passare del tempo. Esse non sono quindi esaustive e vanno intese come esempi.

## 6.1.2 Operazioni automatiche e allo sportello

Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E		CH (D) E	
	Tasse, commissioni e spese per				
Versamenti e pagamenti	Versamenti	N	N	N	N
	Pagamenti	N	N	N	N
	Pagamenti di crediti documentari a contanti	N	N	N	N
	Ritiro di contanti (carta di credito o distributore automatico) presso altri istituti finanziari	N	N	N	N
	Invio di contanti (incl. assicurazioni e trasporto)	N	N	N	N
	Vendita di buoni per la benzina	N	N	N	N
	Conteggio della moneta	N	N	N	N
Cambio su conti e a contanti (incl. differenze di corso)		N	N	N	N
Assegni	Vendita di assegni di viaggio in CHF o in valuta estera (incl. assegni REKA)	N	N	N	N
	Vendita di assegni bancari	N	N	N	N
	Incasso di assegni (a contanti)	N	N	N	N
Metalli (☞ <a href="#">cifra 6.3</a> )					
Carte di conto e carte di credito (☞ <a href="#">cifra 6.2.8</a> <a href="#">cifra 6.2.9</a> )					
Cassa continua (custodia)	Diritti	S	N	S	S
Operazione sui titoli allo sportello (☞ <a href="#">cifre 6.1.7.1</a> , <a href="#">6.1.7.2</a> e <a href="#">6.2.2.1</a> )					
Altre operazioni allo sportello (fornitura)	Ricavo dalla vendita di merci (astucci, articoli pubblicitari ecc.)	S	S*	S	S
Vendita allo sportello per terzi (☞ <a href="#">cifra 6.2.8</a> <a href="#">cifra 6.2.9</a> )					

☞ Spiegazione delle abbreviazioni utilizzate ([cifra 6](#)).

## 6.2.3 Previdenza: rapporto tra banca e casse pensioni (2° pilastro) e previdenza vincolata (pilastro 3a)

Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E		CH (D) E	
Prestazioni imponibili (ad es. tenuta di deposito)	Tasse, commissioni e spese (☞ <a href="#">vedi comunque cifra 6.2.7</a> )	S	N	S	S
Prestazioni escluse dall'imposta (ad es. commissioni di borsa)	Tasse, commissioni e spese	N	N	N	N
Prestazioni di mediazione a fondazioni d'investimento e fondazioni collettive	☞ dettagli alla <a href="#">cifra 5.3</a>	-	-	-	-

☞ Spiegazione delle abbreviazioni utilizzate ([cifra 6](#)).



## 6.2.7 Fondazioni d'investimento

(☞ [cifra 5.3.4](#))

Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E		CH (D) E	
Prestazioni di gestione di gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento ai sensi della LPP	Tasse, commissioni e spese	N	=	N	=
Prestazioni di offerta di gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento ai sensi della LPP	Tasse, commissioni e spese	N	=	N	=

☞ [Spiegazione delle abbreviazioni utilizzate \(cifra 6\)](#).

**Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA), applicabile dal 01.01.2025** (riguardo all'applicabilità temporale, ☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

### 6.2.7-8 Prestazioni di electronic banking

(...)

### 6.2.8-9 Altre prestazioni di servizi e forniture di beni

(...)

## 6.4 Pacchetti di prestazioni

(☞ [cifra 5.5](#))

Genere della prestazione	Controprestazione	CH (I) E		CH (D) E		
Ad esempio: <ul style="list-style-type: none"><li>All-in-fee concernenti e prestazioni secondo le <a href="#">cifre 6.1.5</a> e <a href="#">6.1.6</a></li><li>Global Custody giusta la <a href="#">cifra 6.1.7.4</a></li><li>Prestazioni in relazione con l'electronic banking secondo la <a href="#">cifra 6.2.7</a>/<a href="#">cifra 6.2.8</a></li></ul>	In caso di fatturazione di importi forfettari	☞ <a href="#">cifre 5.5.1.2</a> e <a href="#">5.5.2</a>				
	In caso di fatturazione delle singole prestazioni effettuate:					
	• Prestazioni che soggiacciono all'imposta	S	N	S	S	
• Prestazioni escluse dall'imposta	N	N	N	N		

☞ [Spiegazione delle abbreviazioni utilizzate \(cifra 6\)](#).

## 6.6 Descrizioni di nozioni di singole prestazioni bancarie

(...)

### **6.2.86.2.9 Operazioni con crediti pecuniari**

Acquisto di crediti senza possibilità di procedere a un'azione di regresso, con assunzione integrale del rischio in caso di inadempienza di pagamento (rischio delcredere; [info IVA Oggetto dell'imposta](#)).

### **Operazioni d'incasso**

Riscossione dei crediti da parte di un terzo a titolo oneroso per conto del fornitore o prestatore di servizi ([info IVA Oggetto dell'imposta](#)).

### **Economic and Investment Research**

Servizi d'informazioni a terzi (valutazioni in funzione dei Paesi, mercati ecc.).

(...)

Progetto del  
17 giugno 2024